



Comune di Lipari

Città Metropolitana di Messina

COPIA

ORDINANZA N. 31 del 17-06-2026

Oggetto:

Regolamentazione lavori edili e/o rumorosi nel territorio comunale - Stagione turistica 2026.

L'anno duemilaventisei addì diciassette del mese di giugno,

IL SINDACO

VISTO il Decreto dell'Assessorato Regionale per il Turismo, n. 196 del 25.02.1965, con il quale ai quattro Comuni delle Isole Eolie (Lipari, Malfa e S. Marina Salina) sono state riconosciute le caratteristiche di Stazione di Soggiorno Cura e Turismo;

CONSIDERATO che l'intero territorio comunale è a vocazione turistica e costituisce una risorsa fondamentale per il richiamo turistico;

RAVVISATA la necessità di provvedere a disciplinare l'esecuzione dei lavori edili, pubblici e privati, nel territorio comunale dal 21 giugno al 31 agosto c.a., atteso che la loro esecuzione provoca disagi alle persone residenti e ai numerosi turisti presenti sull'isola;

RICHIAMATI i precedenti atti relativi alla sospensione estiva dei lavori edili nel territorio comunale, disposta ormai da molti anni, per ultimo con provvedimento n. 25 del 17 giugno 2025;

SENTITO il parere del Responsabile del Settore Tecnico e della Polizia Municipale;

CONSIDERATO che i lavori edili creano molti disagi durante la stagione estiva per i rumori e per altri disagi legati alle attività di cantiere;

RITENUTO di dover confermare i contenuti dell'anno precedente, stabiliti a suo tempo dopo aver sentito le categorie interessate, salvo lievi adattamenti di calendario ed **escludendo i lavori marittimi, i lavori comunali e provinciali di scerbatura necessari anche per la prevenzione degli incendi estivi, i lavori rientranti nel PNRR e REIMAR, stanti i tempi strettissimi per la realizzazione degli interventi di piano e tutti i lavori di Protezione Civile;**

SENTITI alcuni esponenti delle categorie interessate quali il Presidente dell'A.T.E. – Associazione Tecnici Eoliani - e alcuni imprenditori edili;

VISTO il d.lgs. 267/2000 art 50 comma 5, ove al secondo periodo si fa “particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti”;

VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 riguardante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” (G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001);

VISTA la L.R. n.16 del 10.08.2016 e s.m.i.;

VISTO il Codice della Strada;

VISTO l'Ordinamento Amm.vo degli Enti locali vigente nella Regione Siciliana;

VISTO lo Statuto Comunale;

O R D I N A

- **Di sospendere i lavori edili o comunque rumorosi** come di seguito indicato, **tranne i lavori marittimi, i lavori comunali e provinciali di scerbatura necessari anche per la prevenzione degli incendi estivi, i lavori rientranti nel PNRR e REIMAR, stanti i tempi strettissimi per la realizzazione degli interventi di piano e tutti i lavori di Protezione Civile:**

nelle isole di Lipari, Vulcano, Panarea, Stromboli, Filicudi e Alicudi:

- Dal 4 luglio (sabato) al 5 settembre (sabato) 2026.
- Di consentire dal 21 al 30 giugno 2026 l'attività lavorativa dalle 7,00 alle 14,00 con eventuale ripresa dalle ore 16:00 alle ore 18:00 e nello specifico: **Dalle ore 07:00 alle ore 09:00, vengono consentiti lavori edili non rumorosi.**
- **Di consentire esclusivamente per le isole di Lipari, Filicudi e Vulcano** che dispongono di una viabilità “provinciale” dal 4 sabato al 18 luglio (sabato) la prosecuzione dei lavori edili o comunque rumorosi fuori dal centro urbano nella fascia oraria dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00.

D I S P O N E

- **Che** tutti i titolari di autorizzazioni edilizie, concessioni edilizie, D.I.A., S.C.I.A., CIL, Opere Interne provvedano a lasciare i cantieri, nel periodo di sospensione dei lavori, in sicurezza ed ordinati, senza rischi di rilascio nell'atmosfera di polveri o materiali e con le attrezzature e depositi opportunamente mascherati;
- **Che** in caso di inottemperanza saranno comminate le sanzioni pecuniarie da Euro 103,30 a Euro 516,46; tali sanzioni saranno raddoppiate in caso di reiterazioni, mentre le Autorizzazioni, Concessioni, D.I.A. e S.C.I.A. e opere Interne e licenze potranno essere revocate;
- **Che** potranno essere concesse dal Sindaco deroghe solo per l'esecuzione di lavori di interesse pubblico di estrema urgenza;
- **Che** le imprese si facciano carico di concordare con gli abitanti del vicinato l'attività lavorativa posta in essere al fine di non arrecare disturbo agli stessi e alla quiete pubblica;
- **Che** i Vigili Urbani e tutti gli agenti della Forza Pubblica si facciano carico dell'osservanza della presente Ordinanza;

- **Che** negli atti autorizzativi e concessori venga inserito l'obbligo dell'osservanza della presente Ordinanza;
- **Che** copia di questa Ordinanza venga notificata, a cura della Segreteria, per i provvedimenti di loro competenza e consequenziali, al Comando della P.M. (5° Settore), ai Dirigenti del 3° e 4° Settore, i quali ne disporranno l'assegnazione agli uffici interessati, ai Delegati nelle isole, alle Forze dell'Ordine presenti nel territorio ed all'Albo Pretorio per la relativa pubblicazione.

A V V E R T E

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale — TAR per la Regione Sicilia, sezione di Catania - ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nell'albo pretorio di questo Comune.

IL SINDACO

Dott. Gullo Riccardo
(Sottoscritto con firma digitale)

PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al 02-07-2026.

Li, 17-06-2026.

ILSINDACO
Dott. Riccardo Gullo
(Sottoscritto con firma digitale)